



**Michele PARTIPILO**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Circolare n. 25 del 13/06/2008**

**Oggetto: RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO**

*Equitalia ha fornito criteri di individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà ai fini dell'accoglimento delle istanze di rateazione dei debiti iscritti a ruolo, allo scopo di rendere omogeneo il comportamento di tutte le società del Gruppo nella trattazione di tali istanze. Detti criteri dovranno essere applicati a tutti i debiti e, quindi, anche a quelli di importo superiore a € 50.000,00. Per i debiti rientranti in questa fascia di importo, pertanto, per accogliere la richiesta di rateazione, oltre ad acquisire idonea garanzia, si dovrà, comunque, accertare la sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In tale contesto, occorre distinguere 2 ipotesi, ossia la richiesta la rateazione di un debito inferiore o uguale a € 5.000,00, ed il caso in cui, invece, la rateazione sia chiesta per un debito superiore a € 5.000,00.*

<b>IMPORTI FINO A € 5.000,00</b>	Semplice richiesta motivata	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Non vi è obbligo di prestazione di garanzia.</b></li><li>• La dilazione dovrà essere concessa a semplice richiesta motivata di parte.</li><li>• La soglia di € 5.000,00 deve essere calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue, ossia al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.</li></ul>	
	Rateazione per classi di importo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Importi fino a € 2.000,00: massimo <b>18</b> rate.</li><li>• Importi da € 2.001,00 a € 3.500,00: massimo <b>24</b> rate.</li><li>• Importi da € 3.501,00 a € 5.000,00: massimo <b>36</b> rate.</li></ul> <table border="1"><tr><td><b>Nota bene</b></td><td>Il numero massimo di rate deve essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.</td></tr></table>	<b>Nota bene</b>
<b>Nota bene</b>	Il numero massimo di rate deve essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.		
<b>IMPORTI SUPERIORI A € 5.000,00</b>	Temporanea situazione di obiettiva difficoltà	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'accertamento della <b>temporanea situazione di obiettiva difficoltà</b> è differenziato a seconda che l'istanza di rateazione sia presentata da:<ul style="list-style-type: none"><li>- persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;</li><li>- società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria.</li></ul></li></ul>	
	Persone fisiche e ditte individuali in <b>regimi fiscali semplificati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le istanze di rateazione dovranno essere esaminate utilizzando:<ul style="list-style-type: none"><li>- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (<b>I.S.E.E.</b>) del nucleo familiare del debitore;</li><li>- l'<b>entità del debito</b>, calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue al netto di sgravi e dei pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.</li></ul></li></ul> <table border="1"><tr><td>La metodologia individua una serie di classi di I.S.E.E. dell'ampiezza di € 5.000: se è possibile la dilazione, possono essere concesse rate variabili da 24 a 72.</td></tr></table>	La metodologia individua una serie di classi di I.S.E.E. dell'ampiezza di € 5.000: se è possibile la dilazione, possono essere concesse rate variabili da 24 a 72.
La metodologia individua una serie di classi di I.S.E.E. dell'ampiezza di € 5.000: se è possibile la dilazione, possono essere concesse rate variabili da 24 a 72.			

Società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e ditte individuali in **regime ordinario**

- Il concetto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà consiste nella temporanea difficoltà ad adempiere, di cui all'abrogato art. 187 legge fallimentare, relativo alla procedura di amministrazione controllata, cioè ad uno stato reversibile di incapacità ad adempiere regolarmente alle obbligazioni.
- Per tali soggetti, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà dovrà avvenire valutando, anzitutto, la capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.
- A tal fine, dovrà essere utilizzato l'**Indice di Liquidità**, idoneo a stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

<b>Indice di liquidità</b>	$\frac{\text{Liquidità immediata} + \text{liquidità differita}}{\text{Passività correnti}}$
----------------------------	---

- Se l'Indice di Liquidità è **uguale o superiore a 1**, la situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requisito di temporanea difficoltà e la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.
- Se il quoziente è **inferiore a 1**, l'applicazione dell'indice non sarà comunque sufficiente: dovrà essere valutato un **ulteriore Indice**, denominato **Indice Alfa**, pari a: (debito complessivo/valore della produzione) x 100.

*La metodologia individua una serie di valori, che consentono dilazioni variabili da 18 a 72 rate.*

*\*L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*